

DEPUTAZIONE SUBALPINA
DI STORIA PATRIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO

in collaborazione con la
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

FRANCESCO RUFFINI (1863-1934)



Studi nel 150° della nascita

a cura di

GIAN SAVINO PENE VIDARI

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA
TORINO - PALAZZO CARIGNANO

2017

Enrico Genta

FRANCESCO RUFFINI SENATORE DEL REGNO

La Camera alta voluta da Carlo Alberto e dai suoi consiglieri nel 1848, nel momento della concessione dello Statuto¹, era il risultato di non semplici discussioni e di una ben precisa scelta: il Re aveva abbandonato ogni ipotesi di camera ereditaria, di tipo aristocratico, resistendo alle pressioni che gli venivano da certi ambienti di corte e che si erano concretizzate nel progetto proposto dal maresciallo La Tour l'anno prima². Una parìa ereditaria non era consona alla storia di quel ceto nobiliare sabauda che da secoli i sovrani avevano costretto nei ranghi della nobiltà di servizio³ e reso quindi inidoneo a costitui-

¹ E. CROSA, *La concessione dello Statuto. Carlo Alberto e il ministro Borelli "redattore" dello Statuto (con lettere inedite di Carlo Alberto)*, Torino 1936; F. RACIOPPI - I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, con Prefazione di L. LUZZATTI, Torino 1909; G. FALCO, *Lo Statuto Albertino e la sua preparazione*, Roma 1945; *Lo Statuto albertino e i lavori preparatori*, a cura di G. NEGRI - S. SIMONI, Roma 1992; W. MATURI, *Nel Centenario del Senato subalpino*, in «Rassegna storica del Risorgimento» (1961), pp. 553-560; I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto Albertino. Studi e fonti*, Torino 2004; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849*, Roma 2016.

² R. ROMEO, *Una iniziativa costituzionale del maresciallo La Tour nel novembre 1847*, in *Civiltà del Piemonte. Studi in onore di Renzo Gandolfo nel suo 75° compleanno*, Torino 1975, pp. 365-373.

³ G. FIGAROLO DI GROPELLO - E. GENTA, *La nobiltà piemontese. Lineamenti per una sua storia*, in *Interviste nel passato. Catalogo Bolaffi della Nobiltà piemontese*, Torino 1993, pp. 13-24.

re un'oligarchia parlamentare; per di più, l'opzione filonobiliare si sarebbe configurata come un'evidente sfida nei confronti di quella borghesia i cui malumori lo Statuto aveva precisamente il compito di sedare. Si rinunciò dunque all'originaria denominazione prevista, sui modelli francesi, di Camera dei Pari e si optò per una Camera di *patres* vitalizi e nominati dal Re⁴.

Lo Statuto però, individuando nell'art. 33 le categorie all'interno delle quali la scelta regia doveva essere fatta, da un lato negava la discrezionalità piena del monarca e dall'altro poneva le premesse di quella "rappresentanza degli interessi" che proprio Francesco Ruffini adotterà come criterio essenziale per evitare la "morte" del Senato negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale.

È abbastanza curioso che, appena proclamato lo Statuto, immediatamente si siano evidenziati i difetti, l'inadeguatezza del Senato: il che significa che mancò, già agli inizi, un *metus reverentialis* nei confronti della prerogativa regia. Fu proprio Cavour (allora – come scrisse Ruffini – "semplice e quasi oscuro giornalista") in un articolo comparso il 27 maggio 1848 su «Il Risorgimento», costantemente citato in tutti i dibattiti successivi, che, dichiarandosi fautore del bicameralismo, auspicò l'elezione dal basso dei membri della cosiddetta Camera alta, variando, però, rispetto alla camera dei Deputati, i criteri elettorali, la composizione dei collegi e la durata del mandato (che avrebbe dovuto essere più lungo di quello previsto per i deputati); Cavour era ostile non solo ad una parìa ereditaria, "funesto errore" che saggiamente Carlo Alberto aveva evitato, ma anche ad una Camera vitalizia, che sarebbe stata vista con sfavore dall' "opinione pubblica, vera regina della società moderna"⁵.

⁴ C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari 1986, p. 37; U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale d'Italia. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna 1989, p. 442 ss.

⁵ N. ANTONETTI, *Gli invalidi della Costituzione, Il senato del Regno 1848-1924*, Bari 1992, p. 45 ss.

Solo un *corpo* pienamente *politico* (come del resto lo Statuto aveva qualificato il Senato) avrebbe avuto la forza di « temperare l'ardore dell'altra » Camera. Il tanto vagheggiato modello inglese, ben noto sin da quando Vito D'Ondes Reggio, esule in Piemonte, aveva tradotto la *Storia Costituzionale d'Inghilterra* di Henry Hallam, e costantemente citato negli scritti e nei dibattiti della classe dirigente liberale, veniva quindi, da subito, giudicato inapplicabile al regno di Sardegna e poi al regno d'Italia, se preso nella sua forma esteriore; ma, nella sostanza, i punti di somiglianza fra le due Camere alte sarebbero stati molti, e qualificanti, nei decenni della prassi costituzionale successiva⁶.

Accanto alla scontata considerazione del Senato come presidio della monarchia (la « cittadella dei carlAlbertisti »⁷) si fecero, abbastanza precocemente, strada delle idee innovative che, ad esempio, pensavano ad una riforma del Senato da collegare al decentramento regionale, in quel momento ancora immaginabile⁸.

Ma ben presto, con il Decreto 21 dicembre 1850, n. 1122 (cosiddetto decreto d'Azeglio) si inclusero, tra le materie su cui il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto sempre deliberare, anche le nomine delle alte cariche dello Stato, e anche dei senatori del Regno. Il successivo R.D. 14 novembre 1901, n.466, Zanardelli, ricalcherà il decreto d'Azeglio⁹.

Questo intendeva ridurre, com'è evidente, gli spazi della prerogativa regia, in una prospettiva parlamentaristica: come il Governo rispondeva quotidianamente alle Camere attraverso la fiducia, così l'integrazione della Camera alta finiva per esse-

⁶ E. FRATTINI, *Il pensiero politico di Vito D'Ondes Reggio*, Brescia 1964. È noto che, ad es., Federigo Sclopis, negli Anni '20, studiò a fondo il sistema inglese.

⁷ A. OMODEO, *L'opera politica del conte di Cavour(1848-1857)*, Milano - Napoli 1968, p. 146.

⁸ Utili riscontri per un'impostazione generale del problema, in P. AI-MO, *Bicameralismo e regioni*, Prefazione di E. ROTELLI, Milano 1977.

⁹ ANTONETTI, *op. cit.*, p. 62.

re prerogativa della Camera dei Deputati, per quanto incongruo potesse apparire; senza tema di smentite, e alquanto duramente, Crispi conclusivamente dirà che la Camera vitalizia altro non era se non la “creatura” della Camera elettiva.

La prassi costituzionale condusse così ad una situazione che prevedeva che dovesse essere il Ministro dell’Interno a selezionare i candidati al laticlavio: tale prassi saldava poi ulteriormente il Senato al Governo attraverso la figura fondamentale del presidente del Senato, il quale non decadeva alla fine delle sessioni parlamentari e costituiva un essenziale *trait-d’union* tra il Re e il presidente del Consiglio dei ministri¹⁰.

Qual era quindi la fisionomia della Camera alta quando Francesco Ruffini, nominato il 30 dicembre 1914, come espressione della categoria n. 18 dell’art. 33 (membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, di cui sarà presidente dal 1922 al 1928) ottenne, il 18 marzo 1915, la convalida dei suoi titoli ed entrò a farne parte?

La nomina dei senatori, come s’è visto, era diventata di fatto di competenza del Gabinetto, con un palese “sconfinamento delle attribuzioni”, comunque giustificabile sul presupposto che lo Statuto fosse modificabile “con i modi della ordinaria legislazione”. L’importanza politica del Senato era regredita, come dirà in aula Ruffini¹¹, sottolineando che, dalla riforma elettorale del 1882 a quella della legge 16 dicembre 1918, n. 1895, le cose erano alquanto mutate. Le categorie previste dall’art. 33, pur estremamente rilevanti in quanto espressive di un’apertura verso la società, « di fronte al prevalere, nella vita sociale e politica del Paese, di altri ceti, di nuove forze e di più poderose correnti », necessitavano di un urgente ammodernamento. Il Senato non doveva essere una semplice “accademia”, ma un corpo politico, come definito dall’art. 36 dello Statuto.

¹⁰ ANTONETTI, *op. cit.*, p. 99.

¹¹ Del resto anche i Lord erano scesi (secondo lo spietato giudizio di Asquith) al rango di un « second rate rural district Council » (J. WELLS, *The House of Lords. From Saxon Wargods to a Modern State*, London 1977, p. 230).

La lettura dei discorsi tenuti da Francesco Ruffini nel Senato del Regno costituisce veramente un'interessante esperienza: ci si trova di fronte ad un autentico documento storico che, oltre a consentire di cogliere la statura del personaggio, ci parla di un'Italia che fu, retorica ma non ipocrita, austera ma non avara, dignitosa ma non sussiegosa, intelligente ma non supponente, borghese ma non classista¹².

Il laticlavio, per quanto non sempre riservato a personaggi di prima qualità, riceveva lustro da chi, come Ruffini, custodiva intatti i valori risorgimentali; la prassi ministeriale, indulgente e corriva, non era riuscita a distruggere il prestigio, ed il fascino, della nomina senatoria formalmente derivante dall'augusta figura del sovrano, erede di quella dinastia che, avendo realizzato l'unificazione italiana, conservava, specie per un piemontese, un'immagine autorevole. Che il Senato, nonostante la sua sostanziale derivazione dalla volontà ministeriale, e pur con molte incertezze, abbia inteso costituire una sorta di "zona franca" e ribadire le sue prerogative, ad esempio nella valutazione dei titoli dei candidati, è un fatto visibile persino nel periodo fascista: non di rado gli «uomini del Re»¹³, anche se non tutti e spesso velleitariamente, intesero la loro posizione, appunto perché formalmente ascrivibile alla sola volontà regia, come la garanzia di una certa indipendenza: atteggiamento questo che, durante il regime, la monarchia spalleggiò per sottolineare la qualità diarchica del sistema. Per certi aspetti, i difetti del Senato, la sua scarsa connotazione propriamente politica, le manchevolezze del suo ruolo attivo, potevano essere interpretate, in controtluce ma senza asimmetrie, come dei pregi.

¹² F. RUFFINI, *Discorsi parlamentari*, Roma, Senato della Repubblica, 1986: con un'Introduzione di F. MARGIOTTA BROGLIO e G. SPADOLINI.

¹³ Nei primi anni del governo fascista vennero nominati senatori anche liberali e cattolici (Luigi Facta, Antonio Salandra, Enrico De Nicola). Il Senato non rinunciò alla sua prerogativa in materia di convalida delle nomine proposte dal governo: famoso il caso di Cesare de Vecchi di Val Cismon. Le leggi razziali del 1938 non colpirono i senatori ebrei (circa una decina) (A. PEZZANA, *Gli uomini del Re. Il Senato durante e dopo il fascismo*, Foggia 2001, p. 30 ss.).

È questo un punto certo non ignoto agli studiosi delle Camere alte europee: si pensi – per rifarci ad un modello assai frequentemente citato da Ruffini nei suoi discorsi – alla Camera dei Lord britannica: qui, molto a lungo, si è preferito avere una Camera alta poco coinvolta nell’agone politico, sia perché questo significava la possibilità di una valutazione superiore, più distaccata, nell’affrontare i diversi problemi animosamente discussi ai Comuni, sia perché questi ultimi preferivano non avere di fronte un’*altra* Camera, dotata della stessa potenza e quindi in grado di rivaleggiare con loro ¹⁴.

Poiché Francesco Ruffini, a più riprese, insiste sul ruolo, e sui doveri della borghesia italiana, in cui si identifica, sarebbe non inutile una più approfondita analisi dell’evoluzione – e dell’involuzione – di questa classe, nel quadro del liberalismo otto-novecentesco: certamente quest’indagine ci condurrebbe molto lontano, forse troppo, per i fini di queste riflessioni. Ma non si può, comunque, trascurare il problema, dimenticandone l’importanza sostanziale, né è lecito sottacere la valutazione, trasversale e largamente diffusa, dell’esperienza risorgimentale e unitaria, come di una “rivoluzione liberale mancata”.

Non è del resto negabile che la “dimensione aristocratica della Restaurazione” abbia rilevanza ancora nella seconda metà dell’800, anche nelle riforme ispirate dalla borghesia o finalizzate a garantirle un ruolo sempre più rilevante. È l’aristocratizzazione – se mi si passa il termine – della borghesia liberale come cetto politico dirigente, che permea, nel bene e nel male, attraverso le figure dei suoi esponenti più importanti e autorevoli, anche l’assetto normativo e la dottrina.

La storia personale di Ruffini ¹⁵, l’intreccio parentale, le al-

¹⁴ J. H. B. MASTERMAN, *The House of Commons. Its place in National History*, London 1908; F. CASSELLA, *L’abolizione del principio ereditario nella riforma della Camera dei Lords (House of Lords Act 1999)*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo» (2000-I), pp. 141-150.

¹⁵ F. MARGIOTTA BROGLIO, voce *Ruffini Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E.

leanze matrimoniali, la sua stessa figura, ieratica ancor più che elegante, il suo stile oratorio, l'abbigliamento formale, la posizione sociale insomma, perfettamente aderente al modello di fondo elitario del liberalismo subalpino e risorgimentale, sono tutte componenti che bene si inquadrano negli elementi "classici" dell'ideologia liberale.

Ma Francesco Ruffini è qualcosa di più, di diverso: la peculiarità della sua figura risalta proprio in occasione del dibattito per la riforma del Senato. Qui si può cogliere come egli, lucido testimone della crisi del Dopoguerra, si elevi nettamente al di sopra del sentire medio del liberalismo otto-novecentesco.

Così egli descrive la crisi dei valori ereditati dal Risorgimento:

«È uno dei grandi principi della scienza liberale [...] che la sovranità e il conseguente potere legislativo non risiedessero punto nel popolo, individualmente considerato, e cioè nei cittadini singoli o nel corpo elettorale, ma nello Stato, considerato come collettività, come personificazione del popolo»;

di qui derivavano, com'è noto, la teoria del voto-funzione e il rifiuto del mandato imperativo. Tale concezione, «sottile ed elegantissima, forse ora deve cambiare» – dice in Senato Ruffini l'8 dicembre 1919.

Il momento è cruciale: la borghesia italiana, e «quel partito liberale, che fu certamente della borghesia italiana l'espressione più sincera e la creazione più cospicua» (come si vede, Ruffini non rinnega nulla, anzi esalterà in più occasioni, anche davanti a un Mussolini arrogantemente insofferente, la *leadership* liberal-borghese autrice del Risorgimento – di un Risorgimento che fu «opera essenzialmente di una minoranza di uomini eletti»¹⁶), quella borghesia, che usò i «metodi della liber-

CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, II, Bologna 2013, pp. 1753-1755; F. BRETTELLI, *Francesco Ruffini*, Borgofranco d'Ivrea 2008.

¹⁶ RUFFINI, *Discorsi parlamentari* cit., pp. 226-230.

tà, della ragione e della giustizia» e non fu né militarista né plutocratica, deve essere nuovamente alla testa di un vigoroso rinnovamento: «le grandi riforme è dalle classi colte che debbono essere propugnate».

È, mi pare, importante per ricavare ulteriori elementi per la valutazione delle idealità di Ruffini, e per ribadire il suo costante e profondo senso della storia, notare come egli creda (o forse potremmo dire: spera...) di individuare un precedente della crisi italiana del 1918 nella situazione inglese del 1815:

«Noi ci troviamo nello stato, in cui si trovò l’Inghilterra dopo le grandi guerre napoleoniche: la disoccupazione, la miseria, il malcontento, il rancore erano tali, che il popolo d’Inghilterra era condotto a chiedersi, se non fossero ancora da preferire gli orrori della guerra alle difficoltà della pace [...] riunioni colossali di migliaia di indignati, cortei immensi portanti le scritte più rivoluzionarie [...] rivolte e sommosse avvenivano ovunque in Inghilterra [...] tutti si accordavano nel considerare una radicale riforma del Parlamento come una condizione indispensabile di tutte le riforme [...] Eppure l’Inghilterra seppe superare quella crisi paurosa [...] con opportune riforme politiche, amministrative, sociali, essa tolse le cagioni del malessere e del malcontento [...] riuscì a elaborare gli elementi della magnifica sua rifioritura».

Peraltro, anche la storia piemontese può fornire preziosi riferimenti: «Il nostro nuovo collega Einaudi potrebbe dire che cosa costò al Piemonte quella vittoriosa battaglia di Torino del 1706 [...] anche allora i frutti della vittoria ci erano contestati»: così Ruffini collega il passato al presente, toccando il ben noto tema della “Vittoria mutilata”.

Dall’insieme dei discorsi parlamentari di Ruffini si ricava la precisa convinzione che il suo giudizio sul parlamentarismo così come attuatosi in Italia sia durissimo: “l’ormai spenta fiducia negli ordinamenti parlamentari, che si sono venuti screditando oltre ogni ragionevole misura”. Egli, se rimarrà costantemente nemico del populismo, non intende più essere il difensore del vecchio modello oligarchico, di cui proprio il Senato sembra essere l’emblema.

Il giurista Luigi Palma, rilevando che i senatori non avevano forza né davanti al Re, né davanti ai ministri, né davanti al popolo, che non li conosceva, li aveva definiti nel 1877 come « gli invalidi della Costituzione » (questo è anche il titolo di un importante saggio del 1992 di Nicola Antonetti sul Senato)¹⁷: per Palma il Senato era diventato una sorta di superconsiglio di Stato e da tempo, lo si è detto, se ne auspicava la riforma. Vari erano stati i progetti: nel 1872 Ercole Vidari (poi senatore nel 1904) aveva anticipato dei tratti della riforma che proporrà poi Ruffini, ipotizzando una rappresentanza di secondo grado, con dei senatori eletti dai consiglieri provinciali. Una vera “rappresentanza degli interessi” era stata auspicata nel 1888 dal giurista Giovanni Vacchelli, basandosi sullo studio dei modelli stranieri, in particolare di quello tedesco¹⁸.

Di fondo, un po’ sottaciuto rimaneva in quei dibattiti e in quei progetti quello che potrebbe essere considerato il vero ostacolo ad una piena riforma della Camera alta, ostacolo che, emblematicamente, in Inghilterra ha sempre impedito la riforma della *House of Lords* (almeno fino alla Riforma Blair del 1998-99): la elettività dei membri implica la loro piena rappresentatività politica e la totale equiparazione alla Camera bassa.

Poiché era assodato, in Inghilterra, che i Lord potessero solo ritardare l’approvazione di un progetto di legge già approvato dai Comuni, e che i *money acts* non appartenessero alla loro competenza, così come in Italia la prassi aveva stabilito che il Senato non potesse sfiduciare il Governo, quale necessità e quale interesse avevano i deputati legislatori di crearsi un imbarazzante doppione in grado di condizionarli molto più di quanto non facessero gli austeri e autorevoli, ma in fondo imbelli, pari e senatori?

Ma è precisamente questo il punto nodale contestato da Francesco Ruffini. La grave crisi politica e sociale poteva, a suo parere, essere risolta portando le istituzioni al livello dei citta-

¹⁷ L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, II, Firenze 1877.

¹⁸ ANTONETTI, *op. cit.*, p. 106 ss.

dini, attraverso la vera “rappresentanza degli interessi”. Premesso che per Ruffini la parola “interessi” doveva essere depurata dalle possibili implicazioni egoistiche o utilitaristiche, e riferita ai soli, veri interessi e cioè a quelli nazionali, inclusivi dei più alti interessi morali e spirituali, la sua convinzione era che la sola Camera dei deputati non fosse bastate. «La rappresentanza del corpo sociale» avrebbe dovuto posare «come sopra due colonne»: la piena rappresentanza politica («quantitativa, molecolare») sarebbe spettata alla Camera dei deputati; la rappresentanza di tutti gli interessi e corpi e classi della nazione («qualitativa, organica») al Senato riformato; si dovevano cioè formare categorie speciali di eleggibili, e dei corpi elettorali che fossero in grado di scegliere fra quelle categorie gli uomini più rappresentativi. I senatori nominati dal Re dovevano essere ridotti a 60, altri 60 eletti dalla Camera, e 180 eletti dai collegi elettorali rappresentativi.

Queste le linee portanti del progetto per la riforma del Senato del Regno che Francesco Ruffini, con il collega Emanuele Greppi, preparò e presentò, a nome della Commissione istituita il 15 gennaio 1919, il cui presidente era Tittoni. Il progetto è stato illustrato da Francesco Margiotta Broglio nell'*Introduzione ai Discorsi parlamentari* di Francesco Ruffini, editi nel 1986 dal Senato della repubblica, e quindi non mi dilungo ulteriormente, se non per ricordare che, mirando alla rivitalizzazione della Camera alta, non più esclusivamente vitalizia e di nomina regia, intendeva partire dalle categorie già originariamente previste dall'art. 33 dello Statuto per aprirle a forze nuove, organizzate sulla base dei comuni interessi.

Indubbiamente, un suggerimento, più che un modello, può essere stato il progetto preparato in Inghilterra dal liberale Lord Bryce¹⁹, più volte citato da Ruffini, anche in discorsi parlamentari anteriori. La *Bryce Conference* aveva proposto la riforma della *House of Lords* riducendone i membri a 324, di cui

¹⁹ WELLS, *op. cit.*, p. 228 ss.

243 sarebbero stati senatori eletti in 13 regioni dai Membri della Camera dei Comuni locali e sarebbero rimasti in carica 12 anni²⁰; 81 seggi, da diminuire nel tempo con complicate modalità, sarebbero rimasti ai pari ereditari. Peraltro, il laburista Ramsay MacDonald progettò una riforma basata sulla rappresentanza di *Guilds and Unions, Professions and Trades, Classes and Sections*. Come si può dunque notare, era diffusa l'idea di attuare nelle Camere alte differenziati programmi in qualche modo organicistici o corporativistici: ma anche in Inghilterra quei progetti furono un *flop*.

Per quanto fortemente convinto della assoluta necessità della riforma, elaborata con Greppi, che pure non ebbe sbocco legislativo, Ruffini non poteva non porsi dei seri interrogativi: il nuovo rilievo costituzionale da darsi ai gruppi, alle associazioni, potenzialmente ai sindacati e ai partiti²¹, alle varie *lobbies*, comportava una delicata e rischiosa transizione, che poteva anche risolversi in un arretramento rispetto all'esaltazione dell'individuo e della sua libertà, come elaborati dall'ideologia liberale.

Riproporre «una società di nuovo costituita per classi, ordini e ceti» che cosa avrebbe significato? Del tutto lucidamente, Ruffini dichiarò che questo voleva dire retrocedere, tornare indietro, passare dal *contractus* allo *status*²²: queste categorie dottrinarie – nella preoccupata analisi di Ruffini – non erano soltanto contenitori vuoti o giocattoli per elucubrazioni intellettuali, ma implicavano concrete conseguenze per la vita di tutti. Ma, egli aggiunse, *Fata trahunt!* E non era lecito esitare. Bisognava, nonostante i dubbi, avere il coraggio di

²⁰ Anche nel Progetto Ruffini-Greppi si prevede che i senatori eletti restino in carica 12 anni. Cfr. T. TITTONI, *Conflitti tra le due Camere in Inghilterra e la riforma della Camera dei Lords*, in «Nuova Antologia», 15 ottobre, 1° e 15 novembre 1918.

²¹ M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2013, pp. 127-128.

²² G. CIANFEROTTI, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Milano 2013, *passim* e in particolare p. 93 ss.

cambiare, anche se questo comportava il sacrificio di ideali ormai poco proponibili, anche se l'adesione ad un nuovo modello poteva quasi sembrare l'abbandono della fede liberale autentica²³.

Mi pare si possa dire che la relazione sul progetto ci segni un'immagine bifronte: da un lato, il professore, lo statista, che riconferma la sua fondata speranza che la patria possa rinnovarsi, superando gli schemi elitari della dottrina pura liberale. Dall'altro, lo storico, che confessa il suo timore – egli parla di «grave condizione psicologica» – e che avverte, con la sua sensibilità, che, nonostante l'onestà e l'ottimismo, a ben poco potranno servire le riforme costituzionali in quei frangenti così estremi.

Quanto profetico fosse nel 1919 il senatore liberale Ruffini nella sua preoccupazione per la tutela dei diritti dell'individuo lo possiamo vedere noi oggi, che conosciamo il triste esito che le vicende storico-politiche italiane ebbero dopo pochi anni.

²³ RUFFINI, *Discorsi parlamentari* cit., p. 243 ss.

INDICE

COMPARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ ISTITUZIONALI ... pag.	7
---	---

STUDI

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO Prolusione su Francesco Ruffini	» 11
GIOVANNI BATTISTA VARNIER L'esperienza genovese di Francesco Ruffini.....	» 19
GIAN SAVINO PENE VIDARI Francesco Ruffini storico del diritto.....	» 35
ROBERTO MAZZOLA Francesco Ruffini ecclesiasticista.....	» 69
LAURA MOSCATI Francesco Ruffini e la protezione internazionale del diritto d'autore.....	» 79
MARIO DOGLIANI Ruffini storico della libertà.....	» 105
ELISA MONGIANO Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei maestri del dopoguerra.....	» 123

UMBERTO LEVRA	
Francesco Ruffini e la storia risorgimentale.....	» 139
ENRICO GENTA	
Francesco Ruffini senatore del Regno	» 167
PAOLA CASANA	
La biblioteca di Francesco Ruffini	» 179
MICHELE ROSBOCH	
Francesco Ruffini preside e rettore dell'Ateneo torinese	» 195

SPIGOLATURE DOCUMENTARIE

1. L'uomo e i legami parentali	» 210
2. Dalla laurea alla cattedra e alla docenza torinese.....	» 223
3. Francesco Ruffini preside, rettore, ministro.....	» 239
4. "Ex-libris" e alcune dediche di Francesco Ruffini.....	» 246
5. Qualche documento su Francesco Ruffini antifascista .	» 249
6. La biblioteca Ruffini all'Università di Torino	» 257

Finito di stampare
presso la **SASTE** s.r.l. - Stabilimento Tipografico
Via Senatore Antonio Toselli, 13 - Tel. 0171.692487 - Cuneo
nel mese di dicembre 2017

ISBN 978-88-97866-22-0